# Assicurazione sulla vita, a premio unico e a premi ricorrenti, a vita intera e prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di fondi interni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch

**Prodotto: Doppio Centro Dublin Branch** 

Tipologia: contratto unit-linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 19 ottobre 2024. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - nel seguito "Compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La sede legale è in Corso Inghilterra, n. 3 - 10138 Torino, Italia.

Gli uffici amministrativi sono in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, Italia.

Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

Il sito internet è: www.intesasanpaolovita.it

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15 ottobre 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23 dicembre 1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch - nel seguito la "Branch" - è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

# Situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2023) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Patrimonio netto: 4.362,13 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,42 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 4.041,71 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaolovita.it/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
3.262,0 milioni di euro	1.467,9 milioni di euro	8.384,4 milioni di euro	7.514,1 milioni di euro	257%

Al contratto si applica la legge italiana.

# Quali sono le prestazioni?

Nel presente contratto, il contraente, cioè il titolare del contratto, è una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato ossia la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui sono investiti i premi versati dal contraente e dipendono quindi dalle variazioni del valore di tali quote. **Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.** 

Il contratto prevede la seguente prestazione:

## Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Ferme le limitazioni descritte nella sezione "Ci sono limiti di copertura", in caso di decesso dell'assicurato, la Compagnia riconosce al beneficiario designato la prestazione assicurata come di seguito descritta.

### 1. Se il decesso dell'assicurato avviene nei primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e:

- i. nei primi 5 anni di decorrenza del contratto sono stati pagati tutti i premi ricorrenti previsti dal piano fino alla data del decesso o comunque il numero di premi ricorrenti non pagati non è superiore a sei, la somma corrisposta al beneficiario designato sarà pari al maggior importo tra:
  - a. il controvalore delle quote collegate al contratto;
  - b. il totale dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti alle operazioni di riscatto parziale;
- ii. il numero di premi ricorrenti pagati nei primi 5 anni di decorrenza del contratto è superiore a sei, la somma corrisposta al beneficiario designato sarà pari al maggior importo tra:
  - a. il controvalore delle quote collegate al contratto;
  - b. il 90% dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti alle operazioni di riscatto parziale.

### 2. Se il decesso dell'assicurato avviene dopo 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e:

- i. il numero dei premi ricorrenti non pagati nei primi 5 anni di decorrenza del contratto non è superiore a sei, la prestazione corrisposta al beneficiario sarà pari al maggiore importo tra:
  - a. il controvalore delle quote presenti sul contratto e
  - b. il totale dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali;
- ii. il numero di premi ricorrenti non pagati nei primi 5 anni di decorrenza del contratto è superiore a sei, la prestazione corrisposta al beneficiario sarà pari al maggiore importo tra:
  - a. il controvalore delle quote presenti sul contratto e
  - b. il 90% dei premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali riscatti parziali.

È prevista la possibilità per il contraente di chiedere in corso di contratto le seguenti operazioni.

## Switch volontario (trasferimenti tra fondi interni su iniziativa del contraente)

In qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza del contratto, e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può richiedere, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria, di trasferire tutte le quote investite nel fondo Doppio Centro Accumulo Db nel fondo Doppio Centro Base Db.

Le informazioni di dettaglio sui fondi interni sono riportati nei rispettivi regolamenti allegati al contratto e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it).



# Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato viene pagata qualunque sia la causa e senza limiti territoriali.



# Ci sono limiti di copertura?

Carenza: se il decesso dell'assicurato si verifica nei primi 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza del contratto (c.d. "periodo di carenza"), la Compagnia paga una somma pari al solo controvalore totale delle quote collegate al contratto.

### Limitazioni

La Compagnia pagherà solo il controvalore delle quote collegate al contratto nel caso in cui il decesso si verifichi per una delle seguenti ipotesi:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato e/o beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a reati dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora il decesso dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata;
- entro i primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto per suicidio.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- a) malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinai generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di efficacia del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione calcolata secondo le regole generali indicate nella sezione "Quali sono le prestazioni?".



# Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

**Denuncia:** in caso di decesso dell'assicurato, per il pagamento della prestazione assicurata, il/i beneficiario/i deve/devono presentare:

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni:
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della nata di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;

# Cosa fare in caso di evento?

- in presenza di categorie particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate:
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Branch da ogni responsabilità.



# Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che l'assicurato sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante:     gli estremi del/i testamento/i;     che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati.     Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.	Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti:     - che, per quanto a conoscenza de dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati;     - gli estremi del/i testamento/i;     - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.     - Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamento.	<ul> <li>Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autentica- ta da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testa- menti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.</li> </ul>
Sul sito della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è reperibile uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per facilitarne la compilazione.  I beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria, direttamente alla Branch oppure tramite la banca intermediaria.		
<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).		

**Erogazione della prestazione:** tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

# Dichiarazioni inesatte o reticenti

Cosa fare in caso di evento?

Non rilevanti.



# Quando e come devo pagare?

## Premio unico, premi ricorrenti e premi aggiuntivi: importi e limiti

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di ammontare pari ad almeno 5.000,00 (cinquemila) euro e non superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro. È previsto un limite di premio pari a 50.000,00 euro per singolo assicurato, anche nel caso in cui a esso corrispondano più contratti relativo alla somma tra:

- · premio unico;
- **Premio**
- eventuali premi aggiuntivi, al netto di premi corrispondenti a riscatti parziali. Non rilevano a tal fine i premi ricorrenti.

Contestualmente al pagamento del premio unico, il contraente si obbliga al pagamento mensile di un premio ricorrente per un importo pari all'1% del premio unico per una durata pari a 10 anni dalla data di decorrenza del contratto. La prestazione assicurata dipende dalla continuità del versamento dei premi ricorrenti nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto.

# Versamenti aggiuntivi

Dalla data di decorrenza del contratto è prevista la possibilità di corrispondere versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a 2.500,00 (duemilacinquecento) euro. In occasione del pagamento di ogni eventuale premio aggiuntivo è data facoltà al contraente di incrementare l'importo del piano di premi ricorrenti dell'1% dell'ammontare del premio aggiuntivo.

La Compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la Compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti.

**Incremento percentuale del premio:** al beneficiario caso morte di una polizza della Branch o della Compagnia che, nei sei mesi successivi alla data di liquidazione della prestazione, sottoscriva il contratto o effettui un versamento aggiuntivo su un contratto della Branch contenente la presente clausola, è riconosciuto un incremento percentuale del premio versato.

L'incremento percentuale è pari allo 0,60% del premio unico versato e del versamento aggiuntivo e sarà investito nel fondo Doppio Centro Base Db.

L'incremento percentuale non è previsto nel caso in cui la prestazione liquidata al beneficiario derivi da una delle seguenti tipologie di prodotto della Branch o della Compagnia:

- · forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- · polizze collettive.

Inoltre, non è previsto nel caso in cui il beneficiario caso morte è una persona giuridica.

L'incremento percentuale è riconosciuto una sola volta per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario caso morte. In ogni caso l'importo versato a titolo di premio unico o di versamento aggiuntivo non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla liquidazione.

La Compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incremento percentuale.

La Compagnia nel caso in cui riscontrasse, anche dopo il versamento del premio, che il contraente aveva diritto ad ottenere l'incremento percentuale, integrerà l'importo del premio attribuendo l'incremento percentuale inizialmente non riconosciuto. L'incremento percentuale sarà investito nel fondo interno Doppio Centro Base Db.

# Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento del premio unico, dei premi ricorrenti e del versamento aggiuntivo devono essere effettuati direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la banca intermediaria che colloca il contratto o tramite bonifico. La data valuta di addebito coincide con la data di investimento del premio.

L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Nel caso in cui il contraente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della Compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@ pec.intesanpaolovita.it) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al contraente. La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la Branch rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla Branch. Il contraente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

# Sospensione del piano di premi ricorrenti

In ogni momento della durata del contratto il contraente può sospendere il piano di premi ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata oppure rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto il modulo di proposta. La sospensione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Branch.

Qualora il contraente non abbia sospeso il piano di premi ricorrenti, in caso di mancato pagamento di un premio ricorrente, sarà addebitato nel mese seguente l'importo dato dalla somma del premio ricorrente di competenza e del premio ricorrente precedente. In caso di ulteriore mancato pagamento, il piano di premi ricorrenti sarà sospeso su iniziativa della Branch.

# **Premio**

Quando e come devo pagare?		
	Riattivazione del piano di premi ricorrenti In ogni momento della durata contrattuale il contraente può riattivare il piano di premi ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata. La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Branch. Il contraente può anche rivolgersi all'intermediario presso cui ha sottoscritto il modulo di proposta di polizza.	
Premio	Rinnovo del piano di premi ricorrenti  Alla scadenza (10 anni dalla data di decorrenza), il piano di premi ricorrenti può essere rinnovato per ulteriori 10 anni, a condizione che l'età raggiunta dall'assicurato al momento del rinnovo sia non superiore a 70 anni compiuti. Il rinnovo del piano di premi ricorrenti deve essere richiesto l'ultimo anno del piano, entro il mese precedente la scadenza dello stesso.  La richiesta di rinnovo del piano di premi ricorrenti deve essere indirizzata alla Branch con lettera raccomandata o potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta di polizza.	
Rimborso	Non applicabile.	
Sconti	Non previsti.	



# Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto coincide con la vita dell'assicurato.

Il contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta da parte del contraente, si considera concluso a Dublino (Irlanda), quando la Branch, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal contraente, accetta e investe il premio unico e il primo premio ricorrente.

La data di decorrenza del contratto, cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico e il primo premio ricorrente viene investito da parte della Branch. La decorrenza del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.

La data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente e la corrispondente attribuzione di quote varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:

- in caso di sottoscrizione della proposta di polizza presso i locali dell'intermediario (offerta "in sede"), coincide con il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione. Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.
  - Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.
  - Se la proposta è sottoscritta di sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il

# mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta; Durata

- in caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario (offerta "fuori sede") la data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente con consequente attribuzione di un numero di quote al contratto è:
  - uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì;
  - il mercoledì della terza settimana a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico e il primo premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo;

- in caso di sottoscrizione tramite "internet banking" la data di investimento del premio unico e del primo premio ricorrente con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:
  - uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì;
  - uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato.

# Quando comincia la copertura e quando finisce? Le quote attribuite al contratto con il premio unico e il primo premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento sopra definita. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. **Durata** Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi: 1. recesso; 2. decesso dell'assicurato; 3. riscatto totale; 4. riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.

Sospensione	Non prevista.		
Come po	osso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?		
	Il contraente ha diritto di revocare la proposta di polizza fino a quando il contratto non è concluso, sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure inviando richiesta scritta presso la Branch mediante lettera raccomandata A/R a:		
	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch 1st Floor, International House		
	3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland		
Revoca	oppure		
	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano		
	In questo caso, la Branch restituisce al contraente il premio unico e il primo premio ricorrente eventualmente già incassato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta di polizza.		
	Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza, sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria, oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:		
	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch		
	1st Floor, International House		
	3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland		
	oppure		
	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano		
Recesso	Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del recesso. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.		
	In questo caso, la Compagnia pagherà al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o del modulo sottoscritto presso l'intermediario del contratto, il controvalore delle quote investite nel/i fondo/i interno/i.		

né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati.

primo giorno lavorativo successivo.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?		
	Durante il periodo di sospensiva, il contraente può recedere esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando comunicazione scritta tramite raccomandata A/R datata e firmata e con l'indicazione del numero della proposta di polizza, al seguente indirizzo:	
Recesso	Italia Transazionale Diritto di ripensamento Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma	
	oppure sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta "fuori sede".	
Risoluzione	Non prevista.	

# Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗹 SI 🔲 NO

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può richiedere il riscatto totale o il riscatto parziale del contratto.

### **RISCATTO TOTALE**

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento. Nel caso di richiesta di riscatto mediante sottoscrizione "in sede" o "fuori sede", la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. Le richieste arrivate alla Branch il sabato, si intendono come pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- · il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

# Valori di riscatto e riduzione

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

In seguito al riscatto totale, il contratto si estingue.

Il controvalore totale delle quote riconosciuto in caso di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno associato al contratto per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

### **RISCATTO PARZIALE**

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizioni che alla data di richiesta:

- il controvalore totale delle quote residue collegate al contratto, a seguito dell'operazione, è almeno pari a 2.500,00 (duemilacinquecento) euro;
- il controvalore delle quote richieste è almeno pari a 2.500,00 euro.

La Compagnia si impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale. In caso di richiesta di riscatto parziale tramite offerta "in sede" o "fuori sede", la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.



# Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗹 SI 🔲 NO



In caso di richiesta di riscatto parziale tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- · il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- · il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

# Valori di riscatto e riduzione

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto parziale è determinato moltiplicando il numero di quote riscattate da ciascun fondo interno selezionato per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

In seguito al riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le quote non riscattate.

Si segnala che il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:

- dei costi applicati (si veda la sezione del presente documento "Quali costi devo sostenere?");
- · del possibile andamento negativo del valore delle quote;
- · a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza.

Il contratto non prevede alcuna riduzione delle prestazioni assicurate.

# Richiesta di informazioni

Per avere informazioni sul valore di riscatto, il contraente può rivolgersi al servizio clienti al numero verde 800.124.124 oppure scrivere a uno dei seguenti recapiti:

> Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - servizio clienti Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano Fax: +39 02.3051.8188

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it



# A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e i 70 anni compiuti, residente in Italia, con esigenze assicurative e interessato a beneficiare dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi vita.

Il prodotto è inoltre rivolto a un cliente con:

- un livello di conoscenza teoria ed esperienza finanziaria pregressa almeno bassa;
- una capacità di sopportare le perdite finanziarie da moderata a significativa;
- un orizzonte temporale di investimento pari almeno a medio lungo periodo.

Il prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Opzioni di investimento classificate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR:

Doppio Centro Base Db **Doppio Centro Accumulo Db** 

Tali opzioni di investimento classificate art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR rappresentano il 100% delle opzioni di investimento disponibili nel prodotto.

Specifiche informazioni relative alle caratteristiche ambientali e sociali sono reperibili, per ciascuna opzione di investimento sopra elencata, nell'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). Tale informativa ed ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto.



Le informazioni dettagliate sui costi sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta a tali informazioni di seguito si riportano tutti i costi del contratto:

- · Costi d'ingresso: non previsti.
- Costi di uscita: costi applicati in caso di riscatto: nella seguente tabella sono riportati i costi di riscatto totale o parziale, i quali variano in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio:

Periodo di tempo trascorso dalla data di investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

<sup>\*</sup> Si applica solo nel caso di versamenti aggiuntivi che vengono riscattati dopo il primo anno di polizza, per i quali è trascorso meno di un anno dalla relativa data di investimento. Ai fini del calcolo dei costi di riscatto, i premi ricorrenti si considerano investiti tutti alla data di decorrenza del contratto.

In ogni caso, anche qualora non dovessero trovare applicazione i costi di cui alla tabella che precede (perché per esempio sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di investimento del premio oggetto di riscatto) il costo applicato all'operazione di riscatto parziale è pari a 20,00 euro.

- · Costi per le operazioni di switch: ogni anno solare è possibile effettuare gratuitamente trasferimenti di quote.
- Costi gravanti sui fondi interni: di seguito sono indicati i costi gravanti su ciascun fondo interno collegato al contratto selezionabile dal contraente.
  - a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno calcolata settimanalmente e prelevata dalla Compagnia mensilmente:

Fondo interno	Commissione di gestione
Doppio Centro Base Db	1,50%
Doppio Centro Accumulo Db	2,00%

b) Costi degli OICR sottostanti: i costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%	
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR		
OICR del Gruppo		
Liquidità	Massimo 0,30%	
Obbligazionario	Massimo 1,00%	
Azionario	Massimo 1,20%	
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%	
OICR del Gruppo di case terze		
Liquidità	Massimo 0,40%	
Obbligazionario	Massimo 1,20%	
Azionario	Massimo 1,50%	
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%	
Commissioni di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%	

<sup>\*</sup> differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.



# Quali costi devo sostenere?

c) Costi di performance: nella tabella si riportano i fondi interni per cui è prevista la commissione di performance e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di performance	
Doppio Centro Base Db	200/ dell'eventuale extra rendimente	
Doppio Centro Accumulo Db	20% dell'eventuale extra rendimento	

### · Costi di intermediazione:

Voci di costo		Quota parte percepita in media dall'intermediario	
Costi una	osti una Costi di ingresso (costi gravanti sui premi)		0%
tantum	tantum Costi di uscita (costi di riscatto)		0%
	Costi di transazione del portafoglio		-
	correnti	Fondo interno: Doppio Centro Base Db	54,5%
	commissioni di gestione)	Fondo interno: Doppio Centro Accumulo Db	82,7%



# Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il valore unitario delle quote dei fondi interni collegati al contratto, nelle quali sono convertiti i premi versati dal contraente, è determinato secondo i tempi e le modalità disciplinati nei rispettivi regolamenti.

Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, di conseguenza il contraente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote. Il controvalore delle quote dei fondi interni riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso dell'assicurato o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte degli importi investiti.

# Sintesi dei principali rischi legati all'andamento del valore delle quote dei fondi interni:

- rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura e pertanto può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito;
- **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati:
- rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione.



# Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

## Integrazione dei fattori ESG

La Compagnia si è dotata di una politica per l'integrazione dei fattori di sostenibilità ESG nelle proprie scelte di investimento e la gestione dei rischi derivanti dall'esposizione a tali fattori. A tal fine la Compagnia adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende ed emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili" ed effettua un monitoraggio degli "emittenti critici" con un'elevata esposizione ai rischi di sostenibilità, che potrebbero anche avere un impatto sul rendimento del prodotto. È prevista inoltre l'esclusione degli emittenti che non rispettano le prassi di buona governance, valutate con riferimento alla presenza di strutture di gestione solide, alle relazioni con il personale, alla relativa remunerazione ed al rispetto degli obblighi fiscali.

Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web della Compagnia www.intesasanpaolovita.it.

# COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza italiana competente in materia:

All'IVASS

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

oppure

CONSOB
Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma
Info su: www.consob.it

# PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

Mediazione (obbligatoria)

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano Fax: +39 02.3051.8173

E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

Negoziazione assistita (facoltativa)

Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Vita relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è ufficioreclami@pec.intesasanpaolovita.com.

# **REGIME FISCALE**

Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo IBIP.

## Trattamento e detraibilità fiscale del premio

Il premio versato sul contratto non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni e non è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

# Tassazione delle somme corrisposte

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le somme corrisposte dalla Compagnia, sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati.

L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto.

In caso di decesso dell'assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.

# Imposta di bollo

Sulla parte investita in quote dei fondi interni la Compagnia, con cadenza annuale (il 31 dicembre di ogni anno), calcola e memorizza un'imposta di bollo pari allo 0,2% del valore di riscatto della polizza. L'imposta complessivamente memorizzata verrà trattenuta solo al momento della liquidazione della polizza. Nell'anno in cui è effettuata la liquidazione della polizza, l'imposta di bollo è calcolata proporzionalmente ai giorni trascorsi, ossia "pro rata temporis" (da inizio anno fino al giorno di liquidazione della polizza).

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE AL CONTRAENTE ENTRO IL 31 MAGGIO DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.